

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2801

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(VIZZINI)

Norme sull'ordinamento della scuola elementare

Presentato il 15 aprile 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge definisce le linee di riforma della scuola elementare, in un quadro coerente con le prospettive di rinnovamento che investono tutto il sistema scolastico.

L'esigenza di procedere a tale riforma è andata via via accentuandosi nel corso degli ultimi anni, stimolata anche da esperienze realizzate nella scuola elementare stessa.

Infatti, le innovazioni successive al 1955, se da un lato hanno progressivamente evidenziato i limiti del testo dei programmi vigenti, dall'altro hanno introdotto mutamenti che possono essere considerati come le prime tappe di un processo di riforma che con il presente disegno di legge trova il suo assetto.

In particolare, si deve fare riferimento alle novità introdotte nella scuola elementare dalla legge n. 820 del 1971 e

dalla legge n. 517 del 1977. Con la prima si dà avvio alla integrazione del normale curriculum d'insegnamento, introducendo « attività integrative », ed « insegnamenti speciali » da realizzare con un più ampio tempo orario.

Questa innovazione, che comunemente si denomina « scuola a tempo pieno », nonostante sia rimasta vincolata al principio della facoltatività, ha apportato al tradizionale modulo didattico della scuola elementare significativi arricchimenti culturali e didattici.

L'integrazione del quadro disciplinare della scuola elementare, con l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera e l'arricchimento di altri insegnamenti che caratterizzano i nuovi programmi, nonché la estensione del tempo di frequenza scolastica, trovano, quindi, significativa valenza culturale e pedagogica nell'esperienza già maturata.

La legge n. 517 del 1977 ha favorito una più stimolante attività didattica integrando il modello tradizionale della « classe » con la formazione di gruppi di alunni appartenenti anche a classi diverse, e ha consentito, quindi, di sviluppare il processo di integrazione degli alunni portatori di *handicap*.

Anche in questo caso, sulla base delle esperienze emerse dall'applicazione del disposto della legge già citata, si definiscono importanti modifiche di ordinamento: in particolare, un arricchimento dell'organico dei docenti rispetto al numero delle classi per favorire la flessibilità didattica e una più efficace realizzazione degli interventi educativi per i soggetti comunque in difficoltà di apprendimento.

Questo disegno di legge si colloca, dunque, in un quadro di coerente impegno innovativo sviluppatosi sia per interventi legislativi, sia per l'iniziativa e la vivace capacità di progettazione didattica che caratterizza la nostra scuola elementare.

Esso va considerato in stretta connessione con i nuovi programmi della scuola elementare, definiti dopo un approfondito lavoro svolto da una apposita commis-

sione ministeriale ed il positivo parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I nuovi programmi vogliono offrire un più adeguato quadro di riferimento culturale, pedagogico e didattico per corrispondere alle mutate condizioni psicologiche, sociali, ambientali in cui si realizza il processo evolutivo del fanciullo.

Questi non può essere concepito come un alunno da addestrare o semplicemente da « alfabetizzare », né tantomeno da indottrinare, e neppure come un individuo il cui sviluppo sia da affidare ad un processo totalmente spontaneo; il fine dei programmi è invece quello di sviluppare, attraverso un articolato progetto educativo e culturale, le potenzialità del fanciullo, le sue risorse interiori.

In coerenza a questo obiettivo, i nuovi programmi delineano criteri pedagogico-didattici tesi a favorire la naturale esigenza dell'alunno ad essere coinvolto attivamente nei processi di elaborazione della conoscenza, che deve essere orientata ad ampliare progressivamente i suoi orizzonti.

La prima alfabetizzazione culturale, che costituisce una funzione specifica della scuola elementare, punta perciò all'acquisizione dei linguaggi fondamentali ed a « un primo livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle tecniche di indagine essenziali alla comprensione del mondo naturale ed umano ».

Non si coglierebbe però lo spirito complessivo dei nuovi programmi se la giusta accentuazione della dimensione « cognitiva » che li caratterizza, non venisse collocata nel quadro di un progetto di formazione globale della personalità del fanciullo considerato nella sua dimensione non solo culturale, ma anche affettiva, morale, spirituale, sociale.

Il richiamo ai valori della democrazia pluralistica, fondamento della nostra Costituzione, costituisce l'introduzione non formale alla lettura dei nuovi programmi.

Questi valori costituiscono il filo conduttore di tutta la « Premessa generale »,

ai programmi, nella quale sono esplicitati gli obiettivi educativi che devono impegnare la scuola elementare.

Non è certo superfluo evidenziarli:

far acquisire al fanciullo la consapevolezza della sua identità, del suo essere e del suo divenire sempre più soggetto di libertà, capace di progredire nell'autonoma valutazione dell'uso delle conoscenze sul piano personale e sociale, di prevedere, progettare, innovare ed essere così, in una società entrata in un ciclo di profonda e rapida trasformazione, soggetto e non oggetto del cambiamento;

far acquisire la consapevolezza dell'identità e dei valori culturali, spirituali, storici, ambientali della realtà nazionale cui il fanciullo appartiene, ma anche suscitare ed alimentare il desiderio di ampliamento dei suoi interessi, dei suoi ideali, dei suoi orizzonti, affinché sia pienamente partecipe della vita in tutte le sue espressioni e capace di comprendere, valutare, decidere;

formare un cittadino consapevole del valore e dei doveri di solidarietà, per essere parte viva ed attiva in una società democratica.

La scuola elementare è chiamata, perciò, a misurarsi non con i programmi, ma con il fanciullo, avendo particolare attenzione alla sua concreta realtà personale, familiare, ambientale.

Questa attenzione è giustamente sottolineata nella « Premessa generale », perché entrando nella scuola l'alunno « ha già accumulato un patrimonio di valori e di esperienze relative a comportamenti familiari, civici, religiosi, morali e sociali ». È partendo da questa realtà, nella consapevolezza di « non esaurire tutte le funzioni educative », nel rispetto soprattutto « delle scelte educative della famiglia », che la scuola stimola « le energie interiori del fanciullo per promuovere una produttiva riflessione » sulle sue concrete esperienze e per introdurlo, gradualmente, al possesso dei linguaggi e delle conoscenze, procedendo da una impostazione unitaria pre-disciplinare

alla acquisizione di ambiti disciplinari progressivamente differenziati.

Questo itinerario, più che essere della scuola, è l'itinerario che il fanciullo deve assumere come proprio, per divenire ciò che può essere.

Il ruolo della scuola è appunto quello di rendere l'alunno capace di essere il « soggetto » del suo processo educativo.

Per questo nei nuovi programmi si dà particolare rilevanza ai problemi della programmazione e della organizzazione didattica, che sono certo aspetti strumentali, ma decisivi per corrispondere al dovere della scuola di farsi essa stessa strumento e non fine del processo educativo.

Tale concetto costituisce il collegamento logico ed anche formale tra il decreto del Presidente della Repubblica, con il quale sono stati definiti i programmi, ed il presente disegno di legge che ha per oggetto un nuovo ordinamento della scuola elementare.

Il disegno di legge si ispira ai seguenti criteri:

la scuola elementare si articola in primo e secondo ciclo, per corrispondere ai ritmi evolutivi della personalità del fanciullo, avendo ben presente che tale scansione ha valore prevalentemente pedagogico-didattico;

la classe costituisce l'unità base organizzativa della scuola elementare, ma non un'unità didattica rigida, chiusa in se stessa. Particolarmente nel secondo ciclo sono prefigurate modalità didattiche flessibili, basate sul principio della « classe aperta » già delineate nella legge del 4 agosto 1977, n. 517;

l'unitarietà dell'insegnamento, caratteristica peculiare della scuola elementare, è assicurata sia dall'insegnante di classe che ne è titolare, sia dalla corrispondente partecipazione alla progettazione e realizzazione del programma didattico per una stessa classe o gruppi di alunni di classi diverse, di più insegnanti che assumono con ciò una posizione di contitolarità;

il tempo scuola è mantenuto in ventiquattro ore per gli alunni del primo

ciclo e ventisette ore per gli alunni del secondo ciclo, salvo successive modifiche in relazione all'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera. L'eventuale modulo didattico di tempo prolungato, che sostituisce l'attuale disciplina del tempo pieno, ha come suoi limiti di attivazione, la richiesta delle famiglie e la disponibilità di personale nell'ambito dell'organico provinciale.

Le soluzioni sopra indicate tengono anche conto del confronto con la normativa degli altri paesi della Comunità europea, in materia di ordinamento della scuola elementare, ed in essa delle caratteristiche peculiari della funzione docente, del tempo-scuola e della scansione didattica in cicli.

L'articolo 1 propone, anzitutto, una ridefinizione delle finalità generali della scuola elementare che, accentuando l'importanza della continuità del processo educativo di base, pone in risalto la necessità di forme di raccordo pedagogico, curricolare, organizzativo fra scuola materna, elementare e media.

Con l'articolo 2 vengono stabilite le modalità per l'accesso alla prima classe della scuola elementare, estendendo la possibilità di ammissione anche ai fanciulli che compiono sei anni entro il 31 marzo dell'anno scolastico.

La formazione delle classi è disciplinata dal successivo articolo 3 secondo criteri di flessibilità che tengano conto delle varie situazioni, come la presenza di alunni portatori di *handicap* o le condizioni geografiche del territorio.

L'organico degli insegnanti di ciascun circolo didattico è stabilito dall'articolo 4, il quale prevede l'assegnazione, oltre che dei docenti titolari delle singole classi, di altri docenti in numero di uno per ogni tre classi.

Tale organico dei docenti trova giustificazione nell'esigenza di garantire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai nuovi programmi, anche in riferimento all'introduzione dell'insegnamento di una lingua straniera e alla valorizzazione dell'educazione motoria, musicale e dell'immagine.

Per la costituzione del nuovo organico saranno utilizzati i posti istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 820 del 1971 e quelli del contingente della dotazione organica aggiuntiva di cui all'articolo 13 della legge n. 270 del 20 maggio 1982.

L'articolo 5 individua nella programmazione e nella organizzazione didattica gli strumenti idonei ad assicurare il perseguimento degli obiettivi educativi.

A tal fine, attribuisce al collegio dei docenti, coordinato dal direttore didattico, la competenza a definire il piano annuale delle attività di insegnamento, e al direttore didattico quella di disporre l'utilizzazione dei docenti in modo da assicurare il massimo di continuità didattica e ad ogni classe un insegnante titolare. Con riguardo alle classi del secondo ciclo, il terzo comma dello stesso articolo 5 dispone che, ferma restando la titolarità dell'insegnante di classe, deve essere previsto l'intervento di più insegnanti per lo stesso gruppo di classi o per gruppi di alunni di classi diverse in un sistema a classi aperte.

L'utilizzazione dei docenti sarà determinata tenendo conto delle loro esperienze professionali e dei loro specifici interessi culturali, procurando, per quanto possibile, di far coincidere l'utilizzazione dei docenti con ambiti disciplinari, al fine di evitare un'eccessiva articolazione degli insegnamenti. Questa articolazione deve corrispondere all'esigenza di far acquisire agli alunni la progressiva comprensione dell'assetto sistematico delle conoscenze, senza però indebolire la visione unitaria del progetto culturale ed educativo evidenziato dai programmi e l'unità dell'insegnamento che è caratteristica peculiare della scuola elementare.

L'articolo 6 prevede l'organizzazione dell'attività scolastica rivolta agli alunni portatori di *handicap* o che si trovino, comunque, in condizioni di svantaggio per motivi di ordine psicologico, sociale, culturale, con l'intento di perseguire due precisi obiettivi:

a) assicurare la presenza di personale docente fornito di idonea specializzazione per i necessari interventi a favore di

alunni con *deficit* fisico, psichico, sensoriale, per i quali le unità sanitarie locali predispongano una diagnosi funzionale che preveda la stretta collaborazione tra personale specializzato della scuola e specialisti del territorio;

b) costituire presso ciascun circolo una unità pedagogica di sostegno didattico, che possa offrire le proprie competenze ed esperienze per collaborare con i docenti di classe alla definizione e realizzazione di percorsi didattici individualizzati per gli alunni in situazioni di svantaggio.

A siffatta articolazione della attività pedagogica e di sostegno dovrà provvedersi mediante il ricorso a docenti già assegnati ai circoli e, per i posti di sostegno, mediante l'utilizzazione di quelli in organico o anche non di ruolo, purché in possesso della specifica specializzazione richiesta.

L'articolo 7 determina l'orario delle attività didattiche, che viene ampliato nelle classi del secondo ciclo per consentire l'arricchimento delle opportunità formative parallelamente all'emergere di quadri disciplinari progressivamente differenziati. Tale ampliamento non necessita di un aumento dell'organico, in quanto ad esso si provvede mediante le dotazioni organiche definite ai sensi del precedente articolo 4.

L'articolo 8 disciplina la realizzazione delle iniziative di tempo prolungato nella scuola elementare, attribuendo al consiglio di circolo la potestà di chiedere che classi sia del primo che del secondo ciclo funzionino secondo un modulo articolato in non più di trentacinque ore di funzionamento settimanale, oltre al tempo destinato alla mensa o al pranzo.

L'articolo 9 modifica l'orario obbligatorio di servizio dei docenti nelle scuole elementari, attualmente disciplinato dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Esso prevede che l'insegnante elementare dovrà prestare, oltre alle ventiquattro ore settimanali da destinare all'insegnamento, altre duecentodieci ore annuali — anziché venti ore mensili, come è

attualmente previsto — per le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola, da destinare, per almeno un terzo, alla programmazione del lavoro didattico.

Nel rispetto dei fondamentali principi sanciti dalla Costituzione e secondo le intese dello Stato con la Santa Sede e con le rappresentanze delle diverse confessioni religiose, l'articolo 10 assicura lo svolgimento di specifici programmi di religione, nel rispetto del pluralismo religioso e della libertà di coscienza.

L'introduzione generalizzata dell'insegnamento di una lingua straniera, disposta dal successivo articolo 11, recepisce l'esigenza largamente avvertita, anche sul piano sociale, di arricchire lo sviluppo intellettuale del fanciullo e consentirgli la comprensione di altre culture.

L'attivazione ed i criteri di tale insegnamento saranno definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Si tratta di un insegnamento già introdotto, sia pure in maniera non generalizzata, nella scuola elementare, con gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 della legge n. 820 del 1971.

L'articolo 12 riguarda la valutazione degli alunni, per la quale viene previsto un riesame degli attuali criteri, entro un triennio dall'introduzione dei nuovi programmi.

L'istituzione di circoli didattici unici per la scuola materna e la scuola elementare è prevista dal successivo articolo 13. Ciò rappresenta la formale istituzionalizzazione di una realtà che è venuta consolidandosi dal 1968 ad oggi e che ha visto di fatto unificata la direzione delle due scuole.

L'esperienza compiuta ha messo in evidenza l'inopportunità — sia sul piano giuridico che su quello del raccordo pedagogico-didattico tra scuola materna ed elementare — di attuare le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

L'articolo 14 attiene alle modalità di compilazione dei libri di testo sulla base di nuove « Norme ed avvertenze », da

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 15 delinea un piano pluriennale di aggiornamento, da realizzare con la collaborazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e delle Università, diretto a tutto il personale ispettivo, direttivo e docente.

Le iniziative di aggiornamento avranno lo scopo di promuovere l'approfondimento degli obiettivi indicati dai nuovi programmi, nonché il conseguente adeguamento dell'attività didattica, con un impegno teso a rafforzare l'impegno da parte dei docenti di operare sulla base della programmazione collegiale.

Il medesimo articolo prevede in merito la predisposizione di piani provinciali, regolando i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari, in modo da assicurare il normale svolgimento dell'attività didattica.

L'articolo 16, infine, dispone l'abrogazione delle norme in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari connessi all'introduzione della nuova normativa di cui trattasi, si può affermare che essa non dà luogo ad oneri aggiuntivi rispetto a quelli già oggi sostenuti.

Occorre, infatti, tenere presente che il perdurare a tutto il 1984 del noto fenome-

no di decremento della natalità continuerà a determinare una diminuzione del numero delle classi fino al 1990-1991.

Tale fenomeno è contenuto nell'ambito della previsione di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge, che richiede anzitutto un momento preliminare, successivo alla entrata in vigore della legge, relativo alla ricognizione e alla determinazione dell'organico provinciale, secondo quanto previsto nel primo comma del citato articolo 4.

Inoltre, la proiezione dello stesso fenomeno nei prossimi anni importa il mantenimento del fabbisogno di docenti per le esigenze stabilite nello stesso articolo 4, secondo comma, del disegno di legge nei limiti quantitativi già raggiunti e come appresso specificati.

Anche tenendo conto di possibili lievi fluttuazioni delle previsioni, poiché il contingente di personale attualmente in servizio nella scuola elementare, compresa la dotazione organica aggiuntiva, è di circa 276 mila persone, la nuova normativa non darà luogo ad oneri finanziari superiori a quelli attualmente sostenuti.

Non deve, peraltro, preoccupare l'attuale distribuzione territoriale del personale docente, poiché già a decorrere dall'anno scolastico 1985-1986 si innescano meccanismi di riequilibrio territoriale per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per il 1985 (articolo 7). Tenuto conto degli attuali tassi di *turn-over*, è

Anni scolastici	Classi previste comprese le pluriclassi	Fabbisogno di docenti secondo l'articolo 4 del disegno di legge	Docenti di sostegno (casi medio-gravi) e educazione adulti	Fabbisogno totale di docenti
1987-1988	192.000	256.000	17.000	273.000
1988-1989	186.000	248.000	17.000	265.000
1989-1990	180.000	240.000	17.000	257.000
1990-1991	174.000	232.000	17.000	249.000

da presumere che tale riequilibrio potrà essere interamente perseguito a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988. Non deve parimenti preoccupare, infine, che, per fronteggiare l'esigenza di assicurare ad ogni circolo la presenza dei docenti nel rispetto del rapporto previsto dal secondo comma dell'articolo 4 si possa ve-

rificare il ricorso a supplenze, poiché, come chiaramente risulta dal disposto di detto articolo, l'assegnazione del personale interessato, essendo riferita al circolo e non al plesso, ne assicura la mobilità nell'ambito del circolo didattico, molto spesso costituito da più plessi ubicati anche in comuni diversi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità generali).

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, costituisce una delle istituzioni basilari per la formazione della personalità del fanciullo promuovendone anche la prima alfabetizzazione culturale. Nel quadro della sua autonomia funzionale, essa contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media.

2. Per corrispondere ai ritmi di sviluppo evolutivo del fanciullo, la scuola elementare si articola in due cicli, rispettivamente di due e tre anni di valore preminentemente didattico.

3. Il nuovo ordinamento ha attuazione a partire dall'anno scolastico 1987-1988.

ART. 2.

(Età di accesso).

1. Sono iscritti alla prima classe della scuola elementare i fanciulli che abbiano compiuto i sei anni di età alla data di inizio dell'anno scolastico o che li compiano entro il 31 marzo successivo.

2. Sono ammessi a sostenere esami di idoneità per le classi successive alla prima e l'esame di licenza elementare i fanciulli provenienti da scuola privata o familiare, che abbiano età non inferiore a quella di coloro che hanno seguito il regolare corso di studi in relazione a quanto stabilito dal precedente comma.

ART. 3.

(Istituzioni di classi).

1. La classe costituisce l'unità di base della scuola elementare.

2. Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgano alunni portatori di *handicaps*.

3. Nelle località per le quali non vi sia, in via assoluta, la possibilità di trasporto in altre scuole viciniori, il provveditore agli studi può autorizzare eccezionalmente il funzionamento di classi o pluriclassi con un numero di allievi inferiore a dieci.

ART. 4.

(Organico di circolo didattico).

1. Per la strutturazione complessiva dell'organico provinciale sono utilizzati anche i posti istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, ed il contingente di dotazioni organiche aggiuntive di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

2. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi, anche in riferimento al previsto insegnamento di una lingua straniera e alla valorizzazione nel curriculum dell'educazione motoria, musicale e della immagine, ad ogni circolo didattico sono assegnati:

a) un numero di docenti pari al numero delle classi di scuola elementare;

b) un numero ulteriore di docenti pari ad uno ogni tre classi di scuola elementare.

3. Per l'insegnamento della lingua straniera si procede in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 11.

4. L'assegnazione ai singoli plessi è, di norma, effettuata tenendo conto dei criteri di cui al precedente comma 2.

5. I posti di sostegno compresi nell'organico provinciale, ripartiti per aree distrettuali, vengono assegnati dal provveditore agli studi su richiesta dei direttori didattici in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 6.

6. Gli insegnanti dei posti di sostegno fanno parte integrante dell'organico del circolo a cui sono stati assegnati.

ART. 5.

(Programmazione e organizzazione didattica).

1. La programmazione e l'organizzazione didattica sono finalizzate ad assicurare, nel corso dell'anno scolastico, il perseguimento degli obiettivi educativi, il loro adeguamento alle esigenze delle singole situazioni, la verifica e la valutazione dei risultati, nonché l'unità dell'insegnamento che costituisce la caratteristica peculiare della scuola elementare.

2. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, il collegio dei docenti, presieduto dal direttore didattico e opportunamente articolato, si riunisce per la definizione del piano annuale delle attività di insegnamento.

3. Sulla base di tale piano, il direttore didattico dispone l'utilizzazione dei docenti, tenendo conto dei loro specifici interessi culturali e delle loro esperienze professionali, in modo da assicurare la massima continuità didattica anche tra primo e secondo ciclo e ad ogni classe un insegnante che ne è titolare. Per le classi del secondo ciclo, al fine di favorire il progressivo passaggio da un'impostazione unitaria e predisciplinare del lavoro didattico all'emergere di quadri progressivamente differenziati, ferma restando la titolarità dell'insegnante di classe, deve essere previsto l'intervento di più insegnanti per gli alunni della stessa classe o per gruppi di alunni di classi diverse in un sistema a classi aperte, sulla base di

un piano didattico definito collegialmente da tutti gli insegnanti impegnati a realizzarlo.

4. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative di cui al comma 2 dell'articolo 4.

5. La valutazione *in itinere* dei risultati dell'insegnamento delle singole classi e del rendimento degli allievi impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nell'attività didattica, che assumono con ciò una posizione di contitolarità.

6. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione che deve prevedere, nel quadro delle duecentodieci ore annuali di cui al successivo articolo 9, anche incontri collegiali periodici.

ART. 6.

(Unità pedagogica di sostegno didattico).

1. Al fine di assicurare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento degli alunni, determinate da *handicaps* o, comunque, da condizioni di svantaggio, si costituisce in ogni circolo una unità pedagogica di sostegno didattico, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione, con l'attività didattica generale.

2. Detta unità collabora collegialmente in una posizione di contitolarità con gli insegnanti di classe, sia delle sezioni della scuola materna, sia delle classi della scuola elementare e, se richiesta, anche con quelli della scuola media che abbia accolto alunni provenienti dalla scuola elementare medesima, nonché con i genitori, e, se necessario, con specialisti del territorio, per programmare e realizzare progetti educativi personalizzati.

3. Per l'attività della unità pedagogica di sostegno didattico il direttore del circolo utilizza, prioritariamente, gli insegnanti forniti di laurea in pedagogia o psicologia, di specializzazione post-laurea

in psicologia, di diploma di specializzazione conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, o di altro titolo riferito alle scienze dell'educazione, ovvero, che abbiano acquisito specifiche e documentate esperienze professionali in ordine ai problemi dell'apprendimento in condizioni di svantaggio.

4. Il numero dei docenti da utilizzare a tal fine va comunque determinato nell'ambito dell'organico complessivo del circolo, relativo sia ai posti della scuola materna sia ai posti della scuola elementare.

5. Per gli alunni portatori di *handicaps* per i quali le unità sanitarie locali predispongano una diagnosi funzionale che richieda la collaborazione degli specialisti del territorio con personale specializzato della scuola, il provveditore assegna docenti forniti di idonea specializzazione, attingendo alla quota di organico provinciale assegnato a posti di sostegno o, in mancanza, al personale non di ruolo fornito di specializzazione.

6. Tali docenti si integrano con l'unità pedagogica di sostegno didattico e sviluppano, in costante collaborazione con gli insegnanti di classe in cui è inserito l'alunno handicappato e con gli specialisti del territorio, un processo educativo-didattico personalizzato coerente alla diagnosi funzionale predisposta.

ART. 7.

(Orario delle attività didattiche).

1. L'orario delle attività didattiche della scuola elementare ha la durata di ventiquattro ore settimanali nelle classi del primo ciclo e di ventisette ore settimanali nelle classi del secondo ciclo, da svolgersi, di norma, in orario antimeridiano.

2. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.

3. In tale organizzazione oraria si deve tenere conto, altresì, dell'insegnamento della religione in relazione a quanto stabilito in applicazione del Concordato con la Santa Sede e delle intese con le rappresentanze delle altre confessioni religiose.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto l'eventuale ulteriore aumento di orario in relazione al graduale inserimento della lingua straniera di cui al successivo articolo 11.

ART. 8.

(Modulo didattico di tempo prolungato).

1. L'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, è abrogato.

2. Sulla base della richiesta delle famiglie e nei limiti delle disponibilità dell'organico provinciale, i consigli di circolo possono richiedere l'istituzione di classi, sia di primo che di secondo ciclo, con modulo didattico di tempo prolungato articolato in non più di trentacinque ore di funzionamento settimanale, oltre al tempo destinato eventualmente alla mensa, la cui attivazione è di competenza degli enti locali, o, comunque, tenendo conto dell'interruzione per il pranzo.

3. In tal caso, il provveditore assegna alla scuola i posti di insegnamento occorrenti nei limiti di cui al comma 2.

ART. 9.

(Orario di servizio).

1. L'orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari è costituito da:

a) ventiquattro ore settimanali da destinare all'insegnamento;

b) duecentodieci ore annuali per le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola, da destinare, per almeno un terzo, alla programmazione del lavoro didattico.

2. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, i collegi dei docenti si riuniscono per la programmazione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento, utilizzando, a tal fine, anche le ventiquattro ore settimanali di servizio destinate all'insegnamento.

ART. 10.

(Insegnamento della religione).

1. L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola elementare.

2. Detto insegnamento si svolge in conformità del Concordato fra lo Stato e la Santa Sede e delle intese con le rappresentanze delle altre confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

ART. 11.

(Insegnamento di una lingua straniera).

1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera a cominciare dalla terza classe.

2. L'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua e l'utilizzazione dei docenti sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 12.

(Valutazione degli alunni).

1. Entro un triennio dall'introduzione dei nuovi programmi, anche sulla base delle esperienze maturate, sono riconsiderati i criteri sulla valutazione degli alunni.

2. Nulla è innovato per quanto concerne il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe di ogni ciclo e per l'esame di licenza a conclusione della scuola elementare.

ART. 13.

(Circoli didattici per la scuola materna ed elementare).

1. Sono istituiti circoli didattici che comprendono le scuole materne ed elementari che funzionano nello stesso territorio.

2. Il circolo didattico è diretto da un direttore didattico.

3. Ai concorsi di accesso ai posti di direttore didattico sono ammessi anche i docenti di scuola materna statale in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

4. Ogni circolo didattico è formato, di regola, da non meno di cinquanta e non più di ottanta insegnanti di scuola materna e di scuola elementare.

5. Il Ministro della pubblica istruzione provvede all'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, tenendo presenti le necessità derivanti dalla popolazione scolastica e dalla situazione geografica. Ogni circolo deve essere compreso in un unico distretto.

6. Per le nuove istituzioni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a partire dall'anno scolastico 1988-1989.

7. È abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 595.

ART. 14.

(Libri di testo).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate nuove « Norme e avvertenze » per la compilazione dei libri di testo per le scuole ele-

mentari, tenendo conto dei contenuti disciplinari dei programmi d'insegnamento e delle relative indicazioni didattiche.

2. Possono essere previsti libri di testo distinti per area disciplinare o multidisciplinare.

ART. 15.

(Piano pluriennale di aggiornamento).

1. In relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi della scuola elementare è predisposto, con la collaborazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e delle Università, un piano pluriennale di aggiornamento che impegnerà tutto il personale ispettivo, direttivo e docente.

2. A tal fine, i provveditori agli studi, con la collaborazione degli ispettori tecnici periferici e dei direttori didattici, predispongono piani provinciali articolati su base distrettuale, regolando i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari in modo tale da assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica.

3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi e offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica.

ART. 16.

(Norma abrogativa).

Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.